

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

VA@pec.mite.gov.it

VA@pec.mase.gov.it

E p.c.

Spett.le

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

COMPNIEC@pec.mite.gov.it

Spett.le

Responsabile del procedimento,

Dott.ssa Silvia Terzoli

terzoli.silvia@mase.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 11112] Progetto di un impianto eolico di potenza pari a 48,0 MW e relative opere di connessione alla rete ricadenti nei comuni di San Gavino Monreale (SU) e Guspini (SU)

Controdeduzioni ad osservazioni della Società ICA Solar Tre s.r.l.

La società **Wind Energy San Gavino Monreale s.r.l.** con sede legale in Pescara (PE), Via Caravaggio, n. 125, CAP 65125, quale proponente dell'iniziativa di cui alla procedura in oggetto (di seguito, "Società"), con la presente intende formulare puntuali controdeduzioni volte a riscontrare le osservazioni della Società ICA Solar Tre s.r.l. ("ICA") pubblicate con Protocollo MASE-2024-0068166

Preliminarmente, **le osservazioni ricevute non possono essere prese in considerazione ai fini del procedimento ambientale in corso in quanto è evidente il difetto di legittimazione e di interesse della ICA ad opporre le argomentazioni in parola.**

Invero, la ICA non è titolare di istanza per il rilascio di parere VIA attualmente pendente ed in corso di istruttoria dinanzi a Codesto Spett.le MASE, ragion per cui la stessa al momento non può nemmeno considerarsi titolare di un progetto anche solo latamente in conflitto o cumulabile a quello in esame.

Essa, dunque, non comprova il suo interesse ex art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto non sussiste nemmeno prova del fatto che, in futuro, il progetto asseritamente in corso di predisposizione verrà

effettivamente presentato, piuttosto che essere rinunciato come avviene quotidianamente per decine di progetti allo stato embrionale, alla stregua di quello della ICA.

Allo stesso modo, la mera – asserita – titolarità di contratti preliminari sulle aree di progetto la legittima ad opporsi alla positiva esitazione dell'iter VIA, specie alla luce di quanto si esporrà di seguito in merito alla piena azionabilità delle procedure espropriative sulle medesime aree; d'altra parte, alcuna concreta obiezione sulla compatibilità ambientale del progetto viene introdotta.

Ed allora, le osservazioni in commento sono inammissibili ai fini del procedimento.

Volendo, tuttavia, per mero scrupolo di chiarezza e completezza istruttoria, entrare nel merito delle osservazioni sollevate da ICA, la Società rileva quanto segue;

1. In merito all'asserito conflitto tra la WTG06 con il progetto della ICA ed alla espropriabilità dei terreni asseritamente inseriti nel progetto ICA ai fini della realizzazione del progetto eolico presentato dalla Società.

Come cennato, la ICA non è titolare di alcun progetto per cui è pendente istruttoria VIA.

La stessa ICA asserisce che la WTG06, nonché una parte delle opere elettriche, di cui al progetto della Società, confliggerebbero con una porzione del suo (inesistente) progetto e che al rilascio del parere VIA osterebbe il fatto che la ICA avrebbe asseritamente acquisito la disponibilità dei terreni interessati giusti atti notarili, di cui non viene fornita prova.

Preliminarmente, si osserva come in sede di procedura ambientale non assuma alcun rilievo il tema della disponibilità delle aree di progetto, e ciò in quanto oggetto del presente iter sono soltanto la valutazione della incidenza del progetto medesimo sull'ambiente nonché delle eventuali misure di mitigazione da introdurre allo stesso, mentre la tematica inerente la disponibilità delle aree d'impianto assume rilievo solo in sede di rilascio dell'autorizzazione unica.

Ne discende un primo profilo di inconducenza ed irrilevanza delle osservazioni della ICA.

Tanto premesso, si precisa come la Società, per mero scrupolo di completezza documentale, abbia allegato alla Istanza anche un completo particellare di esproprio, recante elencazione delle particelle e dei proprietari interessati.

Il fatto che la ICA non ne trovi traccia tra la documentazione a disposizione, ma comunque ne rinvenga menzione nell'indice dei documenti presentati, trova semplice giustificazione nel fatto che l'Amministrazione precedente, in virtù di una condivisibile scelta di tutela della privacy dei privati interessati, deve aver deciso di non rendere visibile tale documento su una piattaforma accessibile a chiunque, inclusi soggetti privi di legittimazione come la ICA. Sul punto non si ritiene di dover rilevare altro.

Ma vi è di più.

Come noto, con riferimento al procedimento di Autorizzazione Unica relativo ad impianti eolici, ai fini della dimostrazione del requisito della disponibilità giuridica delle aree interessate

dall'impianto e dalle opere connesse **il proponente ha diritto**, alternativamente alla sottoscrizione di contratti che costituiscano valido titolo di disponibilità dei terreni, **di richiedere in sede di istanza la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio** (cfr., al riguardo, art. 12 comma 4-bis D.Lgs. n. 387/2003 e punto 13.3 lett. d) delle Linee Guida di cui al DM 10.9.2010).

E ciò considerato che, per espressa previsione di legge, *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”* (art. 12 comma 1 D.Lgs. n. 387/2003).

Pertanto, in base alle norme citate, poiché con il provvedimento di Autorizzazione Unica viene sancito il carattere di pubblica utilità dell'opera autorizzata, con tale titolo può essere apposto il vincolo espropriativo sulle aree interessate dalle opere di progetto, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001.

È altresì pacifico che il legislatore non ha accordato preferenza o comunque priorità alle istanze di Autorizzazione Unica corredate da un titolo di disponibilità delle aree interessate dal progetto, **essendo la richiesta di apposizione del vincolo espropriativo del tutto equiparata a quest'ultimo ai fini del soddisfacimento del requisito previsto dal citato punto 13.3 lett. d) del DM 10.9.2010 e della procedibilità dell'istanza di Autorizzazione Unica.**

È dunque evidente, contrariamente a quanto affermato da ICA, che **la sola sottoscrizione di un contratto preliminare di superficie e/o servitù non è di per sé idonea ad attribuire carattere prioritario ad un progetto FER**, né tantomeno ad attribuire alle aree interessate alcun “vincolo di destinazione” o di “pubblica utilità” alle opere che la ICA, asseritamente, intende realizzare (a maggior ragione visto che quest'ultima non ha nemmeno presentato un progetto!!!).

Tale destinazione è infatti impressa solo a seguito del perfezionamento dell'iter di Autorizzazione Unica e con il rilascio del relativo provvedimento, con il quale, come sopra ricordato, viene dichiarata la pubblica utilità delle opere da realizzare e, se necessario, apposto il vincolo preordinato all'esproprio.

Del resto, **aderendo alla tesi di ICA, si finirebbe per ritenere che la firma di un contratto preliminare produca il paradossale effetto di vincolare un terreno alla realizzazione di un'opera che potrebbe non venire mai ad esistenza, laddove l'iter autorizzativo dovesse concludersi con esito non favorevole.**

Parimenti non condivisibile è il tentativo di ICA di invocare tali contratti preliminari quali presupposto per la qualifica delle aree, già adesso, quali beni assimilabili alla disciplina che connota quelli ricompresi nel patrimonio indisponibile degli enti pubblici, con conseguente applicazione della normativa di cui all'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 (si ricorda, addirittura in difetto della presentazione di un progetto).

Ed infatti, fermo restando che le aree di specie non risultano ad oggi né destinate, né asservite, né comunque vincolate alla realizzazione di alcuna opera in conflitto col progetto della Società pendente presso Codesto Spett.le MASE, i beni del patrimonio indisponibile sono come noto caratterizzati da una condizione giuridica peculiare, in ragione (i) della loro appartenenza a soggetti pubblici (Stato, Province e Comuni) e (ii) della loro destinazione, previa approvazione del progetto, ad un'opera pubblica, fattispecie non applicabile al caso che ci occupa.

Peraltro, considerato che ICA non ha nemmeno presentato un progetto, nel caso di specie la Società non deve nemmeno invocare l'applicazione del criterio di priorità di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgsn. 152/2006. In ogni caso, a tal uopo si rinvia al par. 6.2 dello Studio d'impatto ambientale, per quanto attiene alle ricadute occupazionali, ed all'elaborato "SGM-PD-R018 R0 QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA" per la determinazione del valore economico dell'investimento.

Ne consegue, dunque, la completa infondatezza del rilievo mosso da ICA, il quale - in virtù delle argomentazioni giuridiche sopra esposte - non è accoglibile in ogni caso ed a prescindere dal fatto che questa possa successivamente presentare il progetto, ad oggi solo paventato.

Al contrario, la Società potrà legittimamente espropriare le aree di interesse della ICA, a seguito della positiva esitazione del suo progetto, non assumendo alcun rilievo i contratti preliminari asseritamente stipulati da ICA, anche ai fini della istruzione della presente procedura.

Ne consegue che il progetto deve essere esaminato nella sua attuale consistenza, non assumendo alcun rilievo tecnico/giuridico la richiesta di spostamento della WTG06 avanzata da ICA.

2) Sulla prossimità ad area IBA.


Come emerge dalle stesse osservazioni il progetto è esterno all'area IBA richiamata, nonché da altro sito oggetto di vincolo o di misure di tutela, non sussistendo alcuna preclusione giuridica di sorta alla approvazione del progetto ed al rilascio del parere VIA positivo.

*** **

Ed allora, alla luce delle superiori considerazioni si Invita Codesto Spett.le MASE a rilevare la inammissibilità delle osservazioni presentate da ICA e, in ogni caso, a rilevare la loro erroneità ed irrilevanza ai fini del positivo esito della procedura di VIA in oggetto.

La Società manifesta, comunque, la propria disponibilità a fornire ogni ulteriore informazione e documentazione che dovesse essere ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria della pratica.

Distinti saluti
Pescara, 16/05/2024



Wind Energy San Gavino Monreale s.r.l.
Legale rappresentante n.q.

